

Esame di Avvocato 2013

Svolgimento della Seconda Traccia – Atto giudiziario di diritto penale

Possibile soluzione

La soluzione indicata in modo sintetico e schematico è solo una delle possibili; ha mero valore orientativo.

Traccia Atto Giudiziario di DIRITTO PENALE

All'esito di perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione ove convivono i fratelli Tizio e Caio, la Polizia giudiziaria - presente in casa solamente Tizio - procede al sequestro di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di grammi 600 circa, oltre a sostanza da taglio e confezioni di bustine di plastica trasparente, il tutto rinvenuto a vista su un pensile della cucina, vicino ad un bilancino elettronico funzionante. Nella stanza di Tizio viene altresì rinvenuta e sequestrata la somma in contanti di 1.200 euro suddivisa in banconote da 10, 20, e 50 euro uro, custodite in un cassetto dell'armadio; e un'agenda con annotazioni di nomi di persone, numeri di telefono e cifre in denaro poste all'interno del cassetto del comodino. Poco dopo, quando la polizia ancora presente in casa, giunge anche Caio incensurato a cui viene sequestrata, a seguito di perquisizione personale la somma in contanti di 120 euro che lo stesso aveva nel portafoglio. Tizio e Caio vengono tratti in arresto e nell'interrogatorio all'udienza di convalida innanzi al giudice per le Indagini Preliminari, Tizio si assume la responsabilità esclusiva della disponibilità della sostanza stupefacente; Caio conferma che la sostanza era di proprietà esclusiva del fratello. Con ordinanza emessa all'esito della convalida viene applicata nei confronti di entrambi la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di concorso nella detenzione della sostanza stupefacente su indicata.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l'atto più opportuno evidenziandone le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

Atto: Istanza di riesame ex art. 309 c.p.p.

TRIBUNALE DI ...

... SEZ. PENALE - SEZIONE SPECIALE PER IL RIESAME DEI PROVVEDIMENTI SULLE MISURE CAUTELARI PERSONALI E REALI

ISTANZA DI RIESAME

Proc. pen. n. ...

Il sottoscritto avv. ... del Foro di ..., c.f. ..., fax ..., pec ..., con studio in ..., via ..., n. ..., difensore di fiducia, in virtù di nomina in calce al presente atto, di Tizio, nato a ... il ..., residente in

..., via ..., n. ... attualmente agli arresti domiciliari, espone quanto segue.

PREMESSA

Il giorno ... Tizio, incensurato, è stato tratto in arresto per i reati di cui agli artt. ...

In data ... Tizio, su richiesta del p.m. distrettuale, è stato presentato al dibattimento per la convalida dell'arresto. Il giudice monocratico ha emesso ordinanza n. ... con la quale disponeva a carico dello stesso la misura cautelare in carcere, sui presupposti del pericolo di reiterazione dei reati, di inquinamento delle prove e del pericolo di fuga.

Tizio si trova attualmente sottoposto alla misura coercitiva menzionata presso la casa circondariale di ...

Tutto ciò premesso, propone istanza di riesame, anche nel merito, dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di ..., dott. ..., il ..., per i seguenti

MOTIVI

1) INSUSSISTENZA DELLE ESIGENZE CAUTELARI. VIOLAZIONE DELL'ART. 274 C.P.P.

Non sussiste il pericolo di reiterazione dei reati. Infatti, in tema di misure cautelari personali, il parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati non può essere affidato a elementi meramente congetturali e astratti, ma a dati di fatto oggettivi e indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità del soggetto, tali da consentire di affermare che quest'ultimo possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere detti reati. Ciò comporta che, nella specie, non può ritenersi sussistente tale requisito poiché la misura cautelare fa esclusivamente riferimento a parametri generici quali la «gravità dei fatti» e la «disinvoltura con cui i reati sono stati commessi» (Cass. pen., VI, 38763/2012).

Non sussiste neanche il pericolo di inquinamento delle prove (art. 274, co. 1, lett. a), c.p.p.). Nel provvedimento cautelare si fa riferimento a intercettazioni telefoniche dalle quali, tra l'altro, sono risultate conversazioni tra gli indagati finalizzate a concordare versioni comuni anche attraverso il tentativo di contattare le parti lese. Tuttavia, per consolidata giurisprudenza non costituisce un pericolo attuale per la genuinità della prova la predisposizione di versioni dei fatti, pur se mendaci, dirette a sminuire la portata o l'attendibilità di quanto riferito dalla parte lesa o da altri testi, rappresentando tali attività esercizio del diritto di difesa dell'imputato (Cass. pen., III, 39823/2008). Non sussiste, infine, il pericolo di fuga. La valutazione riguardante il pericolo di fuga si basa sulla concretezza di tale pericolo che, pur non esigendo i segni di un'attività già in atto, richiede comunque la presenza di elementi indicativi della volontà di sottrarsi alla giustizia, non potendo l'apprezzamento essere limitato a considerazioni generiche. Nel caso di specie, deve escludersi la propensione alla fuga di Tizio il quale, ha sempre confermato la sua completa disponibilità all'autorità giudiziaria e ha optato per la scelta di difendersi nel processo senza organizzarsi in latitanza (Cass. pen., IV, 18851/2012)

2) INADEGUATEZZA ED ECCESSIVA GRAVITÀ DELLA MISURA CAUTELARE APPLICATA. VIOLAZIONE DELL'ART. 275 C.P.P. In subordine si rileva che la misura cautelare applicata in danno di Tizio risulta, alla luce dei fatti oggetto di causa, eccessivamente afflittiva. Il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza di cui all'art. 275, co. 2, c.p.p., opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze

ravvisabili nel caso concreto, al momento della scelta e dell'adozione del provvedimento coercitivo e per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità di quella specifica misura a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Cass. pen., II, 47949/2011); alla stregua di tali principi, le esigenze cautelari evidenziate dal tribunale, consistenti principalmente nel pericolo che l'imputato possa commettere delitti della stessa specie di quelli per cui è stato già condannato, anche se esistenti, possono essere assicurate da misure meno afflittive. Tutto ciò premesso, e con riserva di produrre ulteriori motivi prima dell'inizio della discussione, il sottoscritto difensore

CHIEDE

che il tribunale, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., voglia revocare l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari per l'insussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., nonché per violazione dell'art. 275 c.p.p., con ordine di immediata liberazione di Tizio o, in subordine, riformarla con applicazione di una misura meno afflittiva.

Fa espressa riserva di motivi aggiunti e ulteriori deduzioni in udienza.

..., ...

Avv.

ATTO DI NOMINA DEL DIFENSORE

Nomino mio difensore di fiducia l'Avv. ... del Foro di ..., conferendogli ogni potere e facoltà di legge, inclusa quella di proporre impugnazioni in ogni stato e grado del procedimento, compresa la fase dell'esecuzione e della revisione, e nel suo studio in ..., via ..., n. ..., eleggo domicilio.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

Firma del cliente

.....

È autentica Avv. ...

2. ASSENZA DI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA. VIOLAZIONE DELL'ART. 273 C.P.P., NON ESSENDO INTEGRATA L'IPOTESI DELITTUOSA ASCRITTA ALL'INDAGATO.

3. L'ordinanza in esame, oltre che illegittima, è ingiusta. Il G.i.p., infatti, ha erroneamente ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, richiesti dall'art. 273 c.p.p., ai fini della legittima applicazione della misura custodiale. Ebbene, questa difesa non ritiene vi siano gravi indizi a carico di Tizio per il reato contestatogli.

4. Tali indizi, infatti, a parere del G.i.p., sarebbero costituiti soprattutto dalla presenza di Tizio sul luogo dell'arresto e dalle scarse intercettazioni telefoniche, da cui emergerebbe il suo coinvolgimento nel traffico illecito.

5. Ebbene, Tizio, invero, si trovava sul luogo dell'arresto soltanto perché, in quanto amico di Caio e Mevio, aveva precedentemente preso accordi con gli stessi per passare una serata in loro compagnia, ma non era assolutamente a conoscenza dei traffici illeciti previsti per la serata, nonché

del possesso, da parte dei due, della sostanza stupefacente.

6. A suo carico si riscontrano soltanto scarse intercettazioni telefoniche, dalle quali risulta che Tizio contattava spesso gli altri due indagati per concordare degli appuntamenti.

7. Ne consegue che, escludendo dagli indizi la sfortunata presenza di Tizio sul luogo dell'arresto, la motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza a suo carico non risulta idonea a fondare l'applicazione della misura, legittimando la valutazione della ritenuta insufficienza degli indizi medesimi.

8. Tanto più che, come è noto, le intercettazioni da sole non possono costituire elementi talmente rilevanti da supportare una ordinanza di custodia cautelare; le stesse, infatti, in quanto mezzi di ricerca della prova, possono costituire fonti di prova solo se gli indizi raccolti nelle stesse siano gravi, precisi e concordanti, circostanza, questa, che non si riscontra nel caso di Tizio.

L'ordinanza in esame, oltre che illegittima, è ingiusta. Il G.i.p., infatti, ha erroneamente ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, richiesti dall'art. 273 c.p.p., ai fini della legittima applicazione della misura custodiale. Ebbene, questa difesa non ritiene vi siano gravi indizi a carico di Tizio per il reato contestatogli.

Tali indizi, infatti, a parere del G.i.p., sarebbero costituiti soprattutto dalla presenza di Tizio sul luogo dell'arresto e dalle scarse intercettazioni telefoniche, da cui emergerebbe il suo coinvolgimento nel traffico illecito.

Ebbene, Tizio, invero, si trovava sul luogo dell'arresto soltanto perché, in quanto amico di Caio e Mevio, aveva precedentemente preso accordi con gli stessi per passare una serata in loro compagnia, ma non era assolutamente a conoscenza dei traffici illeciti previsti per la serata, nonché del possesso, da parte dei due, della sostanza stupefacente.

A suo carico si riscontrano soltanto scarse intercettazioni telefoniche, dalle quali risulta che Tizio contattava spesso gli altri due indagati per concordare degli appuntamenti.

Ne consegue che, escludendo dagli indizi la sfortunata presenza di Tizio sul luogo dell'arresto, la motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza a suo carico non risulta idonea a fondare l'applicazione della misura, legittimando la valutazione della ritenuta insufficienza degli indizi medesimi.

Tanto più che, come è noto, le intercettazioni da sole non possono costituire elementi talmente rilevanti da supportare una ordinanza di custodia cautelare; le stesse, infatti, in quanto mezzi di ricerca della prova, possono costituire fonti di prova solo se gli indizi raccolti nelle stesse siano gravi, precisi e concordanti, circostanza, questa, che non si riscontra nel caso di Tizio.